

COMUNE DI OSASCO (TORINO)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 57 DEL 28/09/2009:
"APPROVAZIONE MODIFICA ALL'ARTICOLO 16, COMMA 3, DEL VIGENTE
REC, IN APPLICAZIONE DELLA D.C.R. 08/07/2009 N. 267-31038".**

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

delibera

1. di approvare ai sensi dell'art. 3, comma 10, della Legge Regionale 08/07/1999, n. 19 e s.m.i., le modifiche al comma 11 dell'art. 38 del regolamento igienico edilizio comunale vigente come disposto al punto 2) successivo;

2. il comma 3 dell'art. 16 del Regolamento Edilizio vigente è abrogato e sostituito dal seguente:

3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo il ciglio di una strada;

d) linea di confine della proprietà e filo di fabbricazione delle costruzioni interrato (cioè costruzioni con livello di calpestio interamente interrato e non emergenti dal suolo per più di m 1,20, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccatto perimetrali, definite ex art. 13 comma 5) (Di) è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Paolo Boaglio